

778/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1604

ALG EUROPE LIMITED

SEAT 350/17 C/SANGRONGIO SNC

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.604	09/11/2017			4.784,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

AIG EUROPE LIMITED RAPP.GENERALE ITALIA
FILIALE LATINA: ASSIB UNDERWRITING SH
VIA DELLA CHIUSA, 2
20123 MILANO (MI)
Partita IVA: 08037550962 C.F. 08037550962
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CITIBANK N.A.

IBAN: IT63A0356601600000114190047

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.350/17 C/GUIDO-FRANCESCO SANGIORGIO SNC CAUSALE N.FI0005828

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	4.784,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.784,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	4.784,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT63A0356601600000114190047

NR.SCT: 271372415 CRO: A1030309738

DATA ORDINE: 13.11.2017

TRANSACTION ID: A103030973801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: CITIBANK N.A.
FORD BUONAPARTE 16

MI

BENEFICIARIO: AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENERALE ITALI

DT REG : 15.11.2017

IMPORTO: 4.784,00

NOTE: SENT 350 17 C/GUIDO FRANCESCO SAN G

MANDATO NUM. 1604

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.604	09/11/2017			4.784,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

AIG EUROPE LIMITED RAPP.GENERALE ITALIA
FILIALE LATINA: ASSIB UNDERWRITING Srl
VIA DELLA CHIUSA, 2
20123 MILANO (MI)
Partita IVA: 08037550962 C.F. 08037550962
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentoottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CITIBANK N.A.

IBAN: IT63A0356601600000114190047

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.350/17 C/GUIDO-FRANCESCO SANGIORGIO SNC CAUSALE N.FI0005828

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.784,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.784,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.784,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: AMAT / AXA + altri - Corte d'Appello di Lecce, sez. di Taranto

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 26/10/2017 11.31

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego la sentenza n. 350/2017 (pubblicata oggi) con cui la Corte ha rigettato l'appello proposto dall'Amat.

La motivazione del provvedimento risulta incentrata su astrazioni riferite ad una giurisprudenza sviluppatasi sui principi generali, ma non scende minimamente nel dettaglio delle questioni sollevate con l'atto di appello.

L'Amat è stata condannata a pagare le spese di lite nei confronti di AXA Assicurazioni spa e Guido e Francesco Sangiorgio snc, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori (v. dettaglio in basso).

Cordiali saluti

Marco

		Euro
Compenso		4.000,00
Maggiorazione ex art. 2 DM 55/14	15%	600,00
IMPONIBILE PRESTAZIONI		4.600,00
CAP	4%	184,00
TOTALE IMPONIBILE		4.784,00
IVA	22%	
Anticipazioni non imponibili ex art. 15 DPR 633/72		
TOTALE LORDO		4.784,00
R.A.	20%	920,00
TOTALE NETTO		3.864,00

Allegati:

AMAT-axa (sent. 350-2017).pdf

3,0 MB

For 2 Canali.
di pagamento
di per importo
1) AXA ASSICURAZIONI
2) GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO SNC

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Protocollo n. 18128
del 26 OTT. 2017

AD	Amministratore Delegato	☒
DS	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☒
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Affari Gen. PP.RR. SINISTRA	☒
RG	Ufficio Ragioneria	☒
SQ	Staff Qualità	☐

P.N. 11274
09/11/17

✓

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

350/2017 Sent
236/2014 R.G.
2333/2017 Bonaccorsi
390/2017 Fico

La Corte di Appello di LECCE, sez. distaccata di TARANTO,
composta dai magistrati:

- 1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO PRESIDENTE
2) Dott. Franco MOREA CONSIGLIERE
3) Avv. Antonella GIALDINO GIUDICE AUSILIARIO (Est.)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 236/2014 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014, decisa all'udienza
collegiale del 18.01.2017;

TRA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (AMAT) SpA,
(C.F. 00146330733), con sede in Via Cesare Battisti 657, Taranto, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott.
Francesco Walter Poggi, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Barberio;

APPELLANTE

CONTRO

- **AXA ASSICURAZIONI SpA**, rappresentata e difesa dagli Avv. ti
Domenico Bonaccorsi di Patti e Paolo Ciaccia;
- **GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO Snc**, rappresentati e difesi
dall'Avv. ti prof. Alberto Monti, Franco Monti e Gisella Fico;

APPELLATI



NONCHE'

GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Federico Alfredo Bianchi;

APPELLATA

APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto – conveniva in giudizio la Guido e Francesco Sangiorgio snc unitamente alla AXA ASSICURAZIONI S.p.A per sentire *“Accertare e dichiarare che l'incontro tra la proposta – quotazione Rca 18.03.2009 per € 621.059,00 riveniente dagli Agenti Axa Assicurazioni F. G. Sangiorgio di Taranto e la successiva accettazione dell'Amat intervenuta e comunicata all'altra parte il 20.03.2009, costituisce accordo contrattuale vincolante inter partes con legittimo affidamento alla sua operatività; [2] – Accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti per il rifiuto degli stessi a dare esecuzione al suddetto contratto mediante l'emissione delle polizze e la consegna dei relativi certificati/contrassegni di assicurazione; [3] – per l'effetto di quanto innanzi, condannare l'AXA Assicurazioni SpA in persona del l.r. pro – tempore con sede legale in Milano al risarcimento, in favore della soc. Amat Spa, del danno di €1.140.398,66 come quantificato in premessa o, comunque, nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in giudizio, oltre interessi commerciali e rivalutazione. [4] – Condannare i convenuti – per quanto di ragione – al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborsò ex art. 14 t.f., nonché iva e cap come per legge.”*



Si costituiva in giudizio la AXA Assicurazioni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza ex art. 269 c.p.c. al fine di sentire *"a. nel merito, in via principale, respingere la domanda avversaria; b. in via subordinata, accertata la sussistenza di un errore essenziale, annullare comunque il contratto di cui si pretende l'avvenuta conclusione, e per l'effetto respingere la domanda avversaria; c. sempre in via subordinata, accertato il concorso di colpa ex art. 1227 comma 2, o, in subordine, ex art. 1227, comma 1, c.c. della AMAT, limitare il risarcimento del danno, come in narrativa; d. ancora, in via di ulteriore subordine, accertare il concorso di colpa della GBS, e per l'effetto limitare il risarcimento del danno in capo alla convenuta AXA, come in narrativa, e condannare la medesima GBS a manlevare e tenere indenne la stessa AXA per le somme che dovesse essere obbligata a corrispondere, all'AMAT."* Si costituiva altresì in giudizio la Guido e Francesco Sangiorgio snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con separata comparsa nella quale svolgeva difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle della AXA Assicurazioni. Con atto di integrazione del contraddittorio, la già convenuta AXA Assicurazioni S.p.A. conveniva a propria volta in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la General Broker Service S.p.a., esercitando in tal modo azione di garanzia ex art. 106 c.p.c., rispetto alle pretese avanzate nei suoi confronti dall'attrice AMAT. Si costituiva in giudizio la General broker Service S.p.a. (di seguito "GBS"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, impugnando e contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e domandato dalla convenuta AXA nei confronti della odierna comparente, perché infondato in fatto e diritto chiedendo "In via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra il broker assicurativo e l'odierna convenuta AXA Assicurazioni S.p.A. e non avendo, pertanto, quest'ultima azione diretta nei confronti della GBS; accertare la decadenza della AXA Assicurazioni dal diritto di impugnare il contratto, essendo decorso il termine stabilito dall'art. 1892 c.c.. In via preliminare di merito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.



164, comma IV, c.p.c., attesa la mancanza della causa petendi di cui al n.3) e dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c.; accertare il difetto di legittimazione passiva, per l'effetto estromettere dal giudizio della GBS, atteso che quest'ultima non ha svolto nella vicenda altro ruolo che quello di intermediaria. In via principale di merito rigettare la domanda di manleva della AXA Assicurazioni S.p.A. poiché infondata in fatto ed in diritto per quanto argomentato in narrativa. In via graduata dichiarare la responsabilità aggravata della AXA Assicurazioni S.p.A. in relazione alla estensione della domanda di risarcimento danni nei confronti dell'odierna chiamata in causa, previo accertamento della temerarietà e della infondatezza della azionata pretesa, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA da distarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario". Con sentenza n. 2183/2013 resa e depositata il 31.10.2013, il Tribunale di Taranto rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio tra tutte le parti.

Avverso la suindicata sentenza la AMAT S.p.A. proponeva appello chiedendo la riforma totale della sentenza. Si costituiva la GBS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale riproposte nella presente sede tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le domande formulate nel giudizio di prime cure, avanzava appello incidentale condizionato avverso sentenza n. 2183/2013 resa e depositata il 31.10.2013, non notificata, dal Tribunale Civile di Taranto. Si costituiva l'AXA Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante, chiedendo contestando ed impugnando il contenuto dell'appello, chiedendone, il rigetto. Si costituivano, altresì, Guido e Francesco Sangiorgio s.n.c., contestando ed impugnando in toto il proposto appello chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza, di primo grado. All'udienza del 18.01.2017 la causa veniva introitata a sentenza con i termini del 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione, dunque, ha per oggetto l'appello principale proposto dalla



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) SpA, nonché l'interposto appello incidentale condizionato da parte della General Broker Service SpA avverso la medesima sentenza.

I. Con i motivi d'appello, l'appellante, censura la sentenza di primo grado, relativamente all'individuazione del documento che rappresenterebbe la proposta vincolante per l'AXA. Censura la parte relativa al mancato perfezionamento del contratto: gli indici rivelatori. Censura la parte relativa all'ipotetica ricorrenza di una forma di responsabilità precontrattuale.

Le doglianze non sono fondate.

Per la loro stretta connessione, i motivi vengono in esame congiunto.

La fattispecie attiene ad un presunto inadempimento contrattuale, ovvero, l'Amat SpA chiedeva in primo grado, che si accertasse e dichiarasse che l'incontro tra la proposta - quotazione Rca del 18.03.2009 per € 621.059,00 riveniente dagli Agenti Axa Assicurazioni F. G. Sangiorgio di Taranto e la successiva accettazione dell'Amat, intervenuta e comunicata all'altra parte il 20.03.2009, costituisse accordo contrattuale vincolante inter partes con legittimo affidamento alla sua operatività; conseguentemente che si accertasse e dichiarasse l'inadempimento dei convenuti.

In particolare, il punto centrale della questione sottoposta all'esame della Corte è se in presenza di particolari accordi, si possa ritenere concluso oppure no il contratto definitivo.

È noto che l'accordo contrattuale, possa realizzarsi in maniera istantanea o in maniera progressiva. La formazione istantanea si ha quando le parti riescono a raggiungere senza particolare difficoltà la convergenza su tutti i punti dell'accordo; ciò generalmente avviene quando, salvo alcune parziali modifiche, il destinatario della proposta contrattuale finisce con l'accettare nella sua sostanza il contenuto dell'offerta. La formazione progressiva, invece, prevede un "*continuum dialogare*" tra le parti: si istaura, in altri termini, una vera e propria trattativa fatta di discussioni, ipotesi, richieste ed offerte reciproche.



Nell'ipotesi in cui la conclusione del rapporto contrattuale si realizzi attraverso un *iter* fatto di semi-accordi o accordi parziali, può sorgere l'esigenza di volere documentare il percorso formativo della volontà al fine di cristallizzare quei punti su cui si è perfezionata l'intesa: in questo contesto si inserisce la funzione tipica della minuta o puntuazione di contratto.

La c.d. minuta o puntuazione è, infatti, una dichiarazione di intenti, rappresentata da una serie di documenti che le parti sottoscrivono e si scambiano nel corso delle trattative, per lo più lunghe e complesse, attraverso la quale si manifesta l'intenzione positiva alla conclusione del contratto, senza che però sorga un vero e proprio vincolo negoziale. Essa ha pertanto una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase pre-contrattuale, poiché, con essa, le parti intendono documentare l'accordo raggiunto solo su alcuni punti, rinviando la stipulazione al momento in cui avranno concordato anche gli altri; per tale ragione essa non ha efficacia vincolante tra le parti, le quali rimangono libere di recedere col solo limite della eventuale responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c..

Tuttavia, il problema più diffuso che si pone nell'ipotesi di formazione progressiva del contratto è quello di stabilire che valore attribuire a quegli accordi pre - negoziali che spesso si presentano estremamente dettagliati.

Ci si chiede, in altri termini, qual sia il confine che separa il contratto da un quasi contratto; quale sia il limite al di là del quale c'è il contratto e al di qua del quale ci sono solo trattative.

La Suprema corte, nel dare risposta a tale interrogativo, ha aderito all'orientamento tradizionale in base al quale ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che le parti abbiano manifestato la volontà di vincolarsi giuridicamente e abbiano raggiunto un accordo sufficiente, ossia su tutti gli elementi essenziali del contratto.

Difatti, come si è acutamente osservato la valutazione della sufficienza dell'accordo contrattuale, pur condizionando la validità del negozio



(art. 1346 c.c.), costituisce pur sempre un *posterius* rispetto alla volontà di vincolarsi e che anzi quest'ultima deve ritenersi già esistente ed accertata.

È necessario, pertanto, distinguere tra completezza e perfezionamento del contratto.

È possibile, infatti, che le parti pur avendo raggiunto l'intesa sugli elementi essenziali, abbiano rinviato ad un momento successivo la volontà di vincolarsi.

In sintesi, quindi, il contratto può dirsi concluso solo se, in via interpretativa, si rileva che la parti abbiano espresso la volontà di vincolarsi giuridicamente e abbiano raggiunto un accordo sufficiente (c.d. contenuto minimo essenziale).

L'indagine volta a stabilire se ed in che momento tra le parti si sia concluso un contratto, o se le dichiarazioni di volontà intercorse abbiano solo il valore di dichiarazione di intenti, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito che si sottrae a sindacato di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logico - giuridici (Cass. civ. 03/17449; Cass. civ. 04/11152).

Ciò detto, non si esclude che in concreto la minuta possa avere valore probatorio di avvenuto perfezionamento di un negozio. La giurisprudenza ha di fatto distinto la semplice puntuazione da quei documenti che predispongono con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole), in presenza dei quali si è ritenuto che sorga una presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto superabile soltanto con la prova, da parte del contraente che intenda dimostrare la non avvenuta conclusione del rapporto negoziale, dell'insussistenza di una volontà attuale di perfezionare l'accordo (Cass. civ. 02/10276; Cass. civ. 97/7857).

In altri termini nell'ipotesi di semplice minuta sorge la presunzione della non definitività del rapporto, ritenendosi non raggiunto l'accordo su tutti gli elementi del futuro contratto. Nell'ipotesi di puntuazione completa di clausole, invece, vi è una inversione della predetta



~~presunzione, nel senso che si ritiene che le parti abbiano raggiunto~~
l'accordo su tutti gli elementi sia principali che accessori, per cui
spetterà alla parte che intenda dimostrare il mancato perfezionamento
l'onere di vincere tale presunzione positiva.

Rientrano, pertanto, nella nozione di minuta o puntuazione sia i
documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro
regolamento di interessi (c.d. puntuazione di clausole), sia i documenti
che predispongono con completezza un accordo negoziale in funzione
preparatoria del medesimo.

Anche le lettere d'intenti sono strumenti che si inseriscono nell'ambito
delle problematiche relative alla formazione progressiva del contratto.

Si tratta di dichiarazioni scritte che le parti di comune accordo
sottoscrivono e che presentano, al di là del diverso contenuto ed
effetto, una funzione comune, cioè quella di scandire quasi
temporalmente le varie fasi di una trattativa, implicando che il
contratto al quale la trattativa è finalizzata non si è ancora concluso.

La lettera d'intenti va pertanto qualificata, al pari della minuta o
puntuazione, come mero atto precontrattuale, qualora,
dall'accertamento della volontà delle parti, rilevi che tale intesa sia
stata sottoscritta al solo fine di manifestare o formalizzare l'intento di
trattare o di puntualizzare i termini della trattativa.

In conclusione, nonostante il proliferare di tutti questi tipi di intese, la
nostra giurisprudenza, quasi unanimemente ritiene che finché le parti
non abbiano raggiunto l'accordo su tutti i punti oggetto del contratto e
non abbiano espresso un'attuale volontà di vincolarsi un vero vincolo
negoziale non può dirsi esistente, con la conseguenza che si verserà
sempre nell'ambito della responsabilità precontrattuale, rendendo in
tal modo sempre più marcato il confine tra contratto e "quasi
contratto".

Nel caso di specie, correttamente, il Giudice di prime cure, evidenziava
"Non è poi un caso che il tenore letterale della missiva inviata dalla
broker all'AMAT facesse pensare piuttosto ad un preventivo che ad una
vera e propria proposta contrattuale: "...si è resa disponibile a
rilasciare quotazioni RC".



In secondo luogo sempre per escludere la ricorrenza della conclusione di un contratto, rileva la considerazione che nello stilare il suddetto preventivo l'agenzia Axa incorreva in un errore nel calcolare il presumibile ammontare del premio dovuto per ciascuna categoria di autobus. Perveniva infatti ad una stima del premio da considerare del tutto antieconomico e quindi non poteva considerarsi voluto". La Corte ritiene, pertanto, di condividere i motivi del processo logico seguito dal Giudice di prime cure..

II. All'esito dell'appello incidentale, infondato, altresì, risulta l'appello incidentale interposto dalla General Broker Service SpA, in persona del legale rappresentante, convenuta, con il quale chiede, di respingere la domanda di garanzia eventualmente riproposta a sua volta in via incidentale dalla AXA Assicurazioni SpA, perché infondata in fatto e diritto, improcedibile, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra il broker assicurativo e l'odierna AXA Assicurazioni SpA e non avendo pertanto quest'ultima azione diretta nei confronti della GBS, nonché carente la legittimazione passiva della GBS medesima.

Per quanto esposto, l'appello, è rigettato. Le spese processuali, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base alle tariffe di cui al DM 55\2014. Attesa la reciproca soccombenza vengono compensate tra l'appellante e la General Broker Service SpA, in persona del legale rappresentante.

PQM

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (AMAT) SpA, nei confronti AXA ASSICURAZIONI SpA, in persona del legale rappresentante, GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO Snc, GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto n.2183\2013, così provvede:

A)-Rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata;



B)-Conseguentemente, condanna l'appellante, al pagamento in favore dei convenuti AXA-ASSICURAZIONI SpA, in persona del legale rappresentante, GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO Snc GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA, in persona del legale rappresentante, delle spese del secondo grado di giudizio liquidate rispettivamente, nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese tra l'appellante principale e l'appellante in via, incidentale GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA, in persona del legale, rappresentante.

Ai dell'art.13 co 1-quater del DPR 115\12 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio del 29.09.2017.

IL GIUDICE AUSILIARIO EST.

Dott.ssa Antonella GIALDINO

IL PRESIDENTE

Dott. Riccardo ALESSANDRINO



IL FORO MALATESTIANO

LA CONDANNA AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI: IVA E RITENUTA D'ACCONTO

Francesco Antonio Alaimo

I PRESUPPOSTI¹

¹Le considerazioni all'origine del presente articolo trovano il loro principale riferimento nelle disposizioni fiscali; specificamente, per la parte sull'Iva e la fatturazione, nel d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), e, per la parte sulla ritenuta fiscale, nel d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*). In varie occasioni, la Suprema corte si è espressa sul tema: fondamentale è considerata Cass. civ., sez. un., 12 giugno 1982, n. 3544, che riprende altresì Cass. civ., 14 maggio 1981, n. 3165. Inoltre, Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2474; Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n. 809; Cass., 5 maggio 2009, n. 10336; Cass., sez. III, 24 marzo 2000, n. 3536; Cass., sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9332; Cass. civ., 16 luglio 1991, n. 7879; Cass. civ., 22 giugno 1982, n. 3777. Più volte si è altresì pronunciato il Ministero delle Finanze, a partire dalla circolare 6 dicembre 1994, n. 203, cui segue la successiva risoluzione 24 luglio 1998, n. 91, entrambe emanate dal dipartimento Entrate affari giuridici e contenzioso tributario (ove si citano, quali pareri concordi, Avvocatura generale dello Stato, parere consultivo del 5 ottobre 1992, n. 4332, e Cass., 1 aprile 1995, n. 3843). RESTIVO, *Processo civile e condanna alle spese di assistenza legale*, *Boll. Trib.*, 2006, 1765 ss., può essere considerato il primo lavoro di sistemazione organica della materia; altri importanti approfondimenti in *Spese*

Ogni civilista conosce le disposizioni del codice di rito che disciplinano la condanna alle spese (mi riferisco all'art. 91 c.p.c., secondo cui *"Il giudice [...] condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte"*, liquidandone l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa, con la sentenza che chiude il processo), ed alla distrazione delle medesime (art. 93 c.p.c.: il difensore ha facoltà di chiedere che il giudice distragga in suo favore *"[...] gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate."*) Una delle obbligazioni che trovano origine nella sentenza di condanna è infatti relativa al rimborso delle spese, da corrisponderci, secondo i casi, in favore della controparte vittoriosa, oppure del suo legale, ove

legali a carico della parte soccombente, Ratio, 2012, 3, e CIRRINCIONE (a cura di), *Riaddebito spese processuali e ritenuta*, *Redazione Fiscale*, 2010, RF196. Per una raccolta giurisprudenziale in materia, vedi *Avvocato antistatario e distrazione delle spese: giurisprudenza utile e guida*, *Giuricivile.it*.

quest'ultimo si sia dichiarato «antistatario», o «distrattario».

La condanna ha valore di semplice conseguenza obiettiva della soccombenza, e va irrogata in forza del mero riscontro della stessa; in altri termini, può dirsi che la parte soccombente avrà l'obbligo di rimborsare alla controparte tutte le spese da essa sostenute per agire o per resistere in giudizio (a seconda che rivesta la figura di attrice o convenuta), e anche le competenze di difesa ed il compenso in presenza di eventuali interventi di consulenti tecnici d'ufficio.

Qualora le parti soccombenti siano più d'una, il giudice può condannare ciascuna di esse alle spese, proporzionalmente al rispettivo interesse nella causa²; può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, ove abbiano interesse comune. Se, viceversa, la sentenza, pur pronunciandosi sulle spese, non statuisce alcunché in merito alla relativa ripartizione, questa viene operata per quote uguali³.

Come anticipato sopra, l'avvocato ha inoltre facoltà di avanzare l'istanza di distrazione⁴; se questa viene accolta, il difensore assume, con riguardo alla proposizione dell'istanza al giudice, una posizione autonoma, e per effetto della pronuncia di accoglimento, egli

diviene creditore – oltre che del proprio assistito – *anche* della parte soccombente; così, con la concessione della distrazione a proprio favore, il difensore ottiene il titolo esecutivo per riscuotere compensi e rimborsi dalla parte avversa. In effetti, la pronuncia del giudice a favore del difensore della parte vittoriosa deroga al principio secondo cui il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito (salvo, se vittorioso, il diritto di quest'ultimo al rimborso da parte del soccombente).

PRASSI CORRETTE E MENO CORRETTE

Immaginiamoci quindi la situazione – per la verità, meno infrequente di quanto si pensi... - in cui l'avvocato della parte vittoriosa, mentre si accinge a comunicare la buona notizia al suo assistito (il che, solitamente, lo mette di buon umore), non ponga particolare attenzione agli obblighi di carattere prettamente fiscale, in vario modo legati alla pronuncia giudiziale. Non è raro trovare colleghi che, senza porsi particolari problemi, indirizzano la parcella professionale alla controparte soccombente, o altri avvocati semplicemente dubbiosi sulla corretta individuazione del destinatario della fattura (in effetti, alcuni legali intestano *in ogni caso* il documento fiscale al proprio cliente, mentre altri considerano più corretto intestarlo ed inviarlo direttamente alla controparte, dato che è quest'ultima ad effettuare il pagamento delle spese legali). Altri dubbi sorgono in merito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: ci si chiede, in questi casi, se all'importo delle spese e delle competenze liquidate in sentenza debba

²Art. 97, comma 1, c.p.c.

³Art. 97, comma 2, c.p.c.

⁴Si ritiene che tale istanza possa essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato alcun divieto; per tale domanda – autonoma rispetto all'oggetto del giudizio – non sussiste infatti l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto d'interesse della controparte a contrastarla.

sempre essere aggiunta – e conseguentemente, corrisposta alla parte vittoriosa - *anche* l'Iva di legge. E ancora (volendo proprio aggiungere ulteriori complicazioni): come comportarsi, nel caso di pagamento non nelle mani della parte vincitrice, ma in quelle dell'avvocato antistatario? Infine (ed è tutto): in quali casi la debitrice, all'atto del pagamento, sarà tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto sulle imposte dirette?

Ho inteso, con questo breve lavoro, rivolgermi ai colleghi avvocati, con l'intento di riassumere gli adempimenti dovuti secondo le varie leggi d'imposta, per chiarire quali siano le corrette prassi da adottare nel proprio lavoro.

QUANDO EMETTERE LA PARCELLA PROFESSIONALE?

Dovendo riepilogare l'importo delle spese e competenze legali dovute in base alla sentenza di condanna, l'avvocato potrà (dovrà), in un primo momento, emettere una nota *pro-forma* riepilogativa, consegnandola al debitore (il quale dovrà essere individuato secondo i criteri meglio descritti in seguito); la parcella vera e propria dovrà, poi, essere emessa solo al momento dell'effettivo pagamento⁵.

IL VERO DESTINATARIO DELLA PARCELLA

L'avvocato della parte vittoriosa (antistatario o meno), in procinto di emettere la sua parcella, si chiede: esattamente, a chi dovrò indirizzarla? Può, in definitiva, il legale, redigere il documento fiscale intestandolo alla parte soccombente, ed inviarlo

direttamente a quest'ultima, al fine di ottenere il pagamento dell'importo liquidato dal giudice in sentenza?

Diciamo, in primo luogo, che – contrariamente ad un'opinione più diffusa, fra i legali, di quanto non si pensi – il criterio per individuare il legittimo destinatario della fattura non va ritrovato nel buon senso. Tale criterio, viceversa, è specificamente determinato dalla legge Iva⁶: in definitiva, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato e la parte soccombente⁷, il professionista dovrà in ogni caso – quindi, anche nell'ipotesi di distrazione delle spese – emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale).

L'avvocato, quindi, indirizzando – sempre – la parcella al proprio assistito, esporrà e specificherà l'ammontare delle proprie competenze, le spese anticipate⁸, e pure l'imposta sul valore aggiunto addebitata a titolo di rivalsa⁹; da un punto di vista tributario, infatti, il soggetto passivo della rivalsa non può che essere rappresentato dalla parte

⁵Ciò si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 5, 18 e 21 del d.p.r. n. 633/1972.

⁷Tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale: così Cass. civ., sez. I, ord. n. 809/2011.

⁸Nell'effettuare il conteggio e l'esposizione delle somme in parcella, terrà ben presente quanto disposto dall'art. 15, n. 3 del decreto Iva, secondo cui "[...] le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" non concorrono a formare la base imponibile; ovviamente, per «controparte» deve qui intendersi, non la parte avversa nel procedimento giudiziario, ma il proprio cliente-mandante.

⁹Artt. 18 e 21, d.p.r. n. 633/1972.

⁵Artt. 6, comma 3, e 21, comma 4, del citato d.p.r. n. 633/1972.

vincitrice¹⁰. ~~(Solo nel caso in cui, l'avvocato abbia chiesto la distrazione delle spese di lite a suo favore (caso che approfondiremo nel prosieguo), da parcella emessa e, come abbiamo detto, necessariamente intestata al proprio assistito - dovrà, essere già quietanzata, e dovrà contenere l'indicazione che il pagamento è già stato effettuato dalla parte soccombente, per effetto della sentenza di condanna¹¹.~~

LA DISCIPLINA IVA

In linea generale, possiamo dire che l'Iva è compresa nelle spese rimborsabili, e la parte vittoriosa della causa ha diritto a percepirla da quella soccombente, dato che la prima ha pagato - o dovrà, in ogni caso, versare - l'anzidetta imposta al suo difensore, secondo il principio tributario della «rivalsa»¹².

Tuttavia, per meglio comprendere il meccanismo di applicazione dell'imposta, occorre rilevare che il fondamento del diritto al rimborso dell'Iva a favore della parte vittoriosa nei riguardi di quella soccombente è integrato dalla sentenza di condanna, e non dall'istituto tributario della rivalsa, il quale opera limitatamente al rapporto negoziale del mandato conferito dall'assistito al proprio legale.

Va da sé, pertanto, che, una volta che sia stato corrisposto quanto spettante all'avvocato per l'opera prestata, il cliente vincitore, per effetto della sentenza di condanna, acquista il diritto di rivalersi sulla parte soccombente

tenuto conto che detta sentenza ha natura di titolo esecutivo per la riscossione coattiva.

E tuttavia: oltre al rimborso delle spese legali, come abbiamo visto sopra, la parte soccombente dovrà sempre corrispondere anche l'Iva?

PRIMA IPOTESI: IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI ALLA PARTE VINCITRICE

Ipotizziamo, allora, il caso in cui la pronuncia disponga il rimborso spese direttamente nei confronti della parte vittoriosa. Al momento in cui il soccombente si accinge ad effettuare il pagamento, dovrà in primo luogo informarsi presso la controparte, se quest'ultima abbia o meno titolo per esercitare la detrazione dell'Iva (ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 633/1972). Poniamo innanzitutto il caso in cui il vincitore della causa sia un soggetto privato¹³. In questo caso, il diritto alla rivalsa copre tanto le competenze professionali e le spese anticipate, quanto l'imposta sul valore aggiunto. Il soccombente sarà quindi tenuto al pagamento integrale delle imposte relative agli oneri e spese cui è stato condannato; per quest'ultimo, l'Iva è equiparata in tutto e per tutto ad una spesa processuale¹⁴. Il privato vincitore emetterà nei confronti del soccombente una «ricevuta di addebito».

¹³È il caso in cui il vincitore è «consumatore finale» del servizio di assistenza legale, e come tale - essendo altresì sfornito di attribuzione del numero di partita Iva - non ha alcun titolo per portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto. A tale ipotesi è assimilabile quella in cui il cliente vittorioso sia un soggetto Iva, ma la sentenza non fosse inerente all'esercizio della sua impresa o professione (Cass., sent. n. 10336/2009).

¹⁴Cass. civ., sez. un., sent. n. 3544/1982; Cass. civ., sent. n. 3165/1981.

¹⁰Art. 18, d.p.r. n. 633/1972.

¹¹C.m. Finanze n. 203/E/1994.

¹²Istituto previsto dall'art. 18 del d.p.r. n. 633/1972.

~~comprensiva di Iva, che il soccombente non potrà comunque detrarre; quest'ultimo corrisponderà, quindi, l'importo liquidato dal giudice in sentenza, aggiungendovi l'Iva come per legge.~~

~~«Diverso è il caso in cui il vincitore della causa sia soggetto passivo d'imposta» (quindi, intestatario di una partita Iva), e, nel contempo, la vertenza trattata fosse «inerente»¹⁵ alla sua attività d'impresa o professionale. «Egli avrà titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica, registrando il documento ricevuto nella propria contabilità, e realizzando, in tal modo, la neutralità del tributo. In questo caso, il soccombente non dovrà eseguire alcun rimborso Iva, e corrisponderà alla vincitrice il solo importo delle spese legali liquidate»¹⁶. «Sarà, viceversa, la parte vittoriosa a pagare l'Iva al proprio avvocato, per poi recuperarla in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale.~~

In ogni caso, per la parte soccombente non vi sarà alcuna possibilità di detrazione Iva, poiché l'eventuale pagamento dell'imposta non avverrà a titolo di rivalsa, ma a titolo di condanna¹⁷; anche per questa ragione, quindi, ~~il soccombente che ha effettuato il pagamento non potrà~~

¹⁵In generale, possiamo dire che un costo sostenuto dalla parte vittoriosa è considerato *inerente* ove abbia un determinato legame con la sua attività d'impresa; tuttavia, un maggiore approfondimento del principio di *inerenza* non può essere oggetto del presente contributo.

¹⁶Fonte: r. m. Finanze n. 91 del 24.07.1998. Concordi: Avvocatura generale dello Stato, parere consultivo n. 4332/1992; Cass., sent. n. 3843/1995.

¹⁷Ciò anche se la sentenza di condanna non si pronuncia espressamente in ordine al tributo.

~~pretendere l'emissione della relativa fattura nei propri confronti»¹⁸.~~

SECONDA IPOTESI: LA DISTRAZIONE DELLE SPESE

Diversa è l'ipotesi in cui la pronuncia giudiziale disponga il rimborso spese **con distrazione** a favore dell'avvocato della parte vittoriosa. In questo caso, l'originale rapporto fra committente (nella causa, la parte vittoriosa) e prestatore di servizio (il suo legale) viene esteso ad un terzo soggetto (la parte soccombente), dal quale il legale stesso ha titolo giuridico per pretendere il pagamento di quanto dovuto, liberando, nei soli limiti di tale importo, il proprio assistito.

Come nella precedente situazione, se la parte vittoriosa non ha partita Iva (non ha quindi titolo per recuperare l'imposta, in sede d'esercizio del diritto di detrazione¹⁹), l'avvocato creditore potrà pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti²⁰; emetterà quindi, sempre nei confronti del soccombente, una notula pro-forma non costituente fattura, specificando

¹⁸C. m. Finanze n. 203/E/1994; Cass., sez. III, sent. n. 3536/2000. La parte vittoriosa addebiterà le spese al soccombente, emettendo nei confronti di quest'ultimo una semplice ricevuta con esclusione di Iva ex art. 2 d.p.r. n. 633/1972.

¹⁹Art. 19 del d.p.r. n. 633/1972.

²⁰Nella specie, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente la corresponsione anche dell'Iva non in ragione di un diritto alla rivalsa, ma piuttosto di un nuovo diritto, il quale *"trova fondamento nella condanna per soccombenza, che costituisce un titolo nuovo e diverso, rispetto a quello tributario [...] In forza della soccombenza nasce, cioè, un ulteriore diritto di credito (avente natura privatistica e non tributaria) [...]"* Così già si esprimeva Cass. civ., sez. un., sent. n. 3544/1982.

che la fattura sarà emessa all'atto dell'effettivo pagamento; ricevuto poi il saldo, emetterà (secondo i criteri sopra esposti) regolare parcella, necessariamente specificando – nella quietanza – di aver percepito anche l'imposta.

Nella diversa situazione in cui la parte vittoriosa sia titolare di partita Iva (ed abbia quindi diritto alla relativa detrazione), il tributo non potrà essere considerato una spesa accessoria; di conseguenza, l'avvocato: –

- trasmetterà alla parte soccombente una nota pro-forma nella quale evidenzierà esclusivamente l'importo delle spese e delle competenze liquidate in sentenza, senza aggiungere l'Iva;

- trasmetterà al proprio assistito una seconda nota pro-forma, in essa evidenziando esclusivamente l'importo dell'Iva per rivalsa.

Anche in questo caso, quindi la parte soccombente corrisponderà al legale quanto specificato nella sua nota, al netto di Iva, mentre l'imposta sarà corrisposta all'avvocato dalla sua assistita vittoriosa²¹. Nella relativa fattura, indirizzata a quest'ultima, l'avvocato evidenzierà che il pagamento è avvenuto da parte del

²¹Cass. civ., sez. II, sent. n. 2474/2012: "[...] il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese professionali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla. [...] non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di danaro. Tale sarebbe la situazione dell'avvocato distrattario che ottenesse l'Iva sulle proprie competenze sia dal cliente abilitato a detrarre l'imposta che dal soccombente [...]"

soccombente, mentre l'importo dell'Iva dovuta, adeguatamente evidenziato nel documento fiscale, è versato dal cliente stesso al suo legale.

LA RITENUTA FISCALE

All'atto del pagamento, la parte soccombente deve effettuare la ritenuta fiscale di legge?

Per individuare la risposta corretta, ricordiamo ancora una volta il principio secondo cui il pagamento dell'onorario è (sempre) effettuato dall'originario committente: (parte vittoriosa) nei confronti del proprio legale – il quale conseguentemente emetterà come di consueto la parcella nei confronti del proprio assistito –, mentre la controparte soccombente procederà poi al relativo – ed integrale – rimborso delle spese, nei confronti della vincitrice. Per individuare o meno l'obbligo di ritenuta, si applicheranno le regole ordinarie²²: se la parte vittoriosa è un privato cittadino, non ha alcun obbligo di ritenuta; se viceversa la parte vittoriosa assume la qualifica di sostituto d'imposta²³, dovrà applicare la ritenuta d'acconto. In questo caso, nessun obbligo potrà essere posto in capo alla parte soccombente.

Diverso è ancora una volta il caso in cui il pagamento della parcella viene effettuato, dalla parte soccombente, nei confronti dell'avvocato distrattario: se il soccombente riveste la qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del

²²Art. 25 del d.p.r. n. 600/1973.

²³Si tratti, cioè, di società o persona fisica che eserciti attività commerciale, lavoratore autonomo, o libero professionista, tenuto ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973 – ad operare, all'atto del pagamento dei compensi, la ritenuta fiscale di legge, a titolo d'acconto d'imposta sul reddito.

pagamento sarà tenuto ad effettuare la ritenuta di legge²⁴. Nella specie, a nulla rileva il fatto che l'adempimento sia disposto coattivamente in base ad una sentenza di condanna²⁵, così come neppure rileva il fatto che la parte vittoriosa sia rappresentata da un privato piuttosto che da altro soggetto, sostituto d'imposta²⁶.

NO DISTRAZIONE

PARTI SOCCOMBENTE
ARCI

V (Società) [RIMBORSO SOLO
SPESA DI LITIS NO,
IVA, NO RITENUTO D'ACCONTO]

Avvocato
di V

STABILIS PAROUS
CON IVA e
RITENUTO D'ACCONTO
che versano V -

²⁴C. m. Finanze n. 203/E/1994; Cass. civ., sent. n. 3777/1982; Cass. civ., sent. n. 7879/1991; Cass. sez. un., sent. n. 9332/1996.

²⁵Invero, la più volte citata sentenza della Suprema corte n. 3544/1982 in un primo momento affermava l'esatto contrario: "[...] il diritto del difensore, in quanto viene ad essere trasfuso nella pronuncia di condanna, non conserva la qualità di credito professionale, [...] né il soccombente effettuando il rimborso degli onorari, è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sul pagamento relativo non collegato con nesso di corrispettività all'attività professionale [...] nel corrisponderlo il soccombente non deve operare la ritenuta d'acconto perché non paga un onorario d'avvocato [...] ma puramente e semplicemente una spesa del processo". La più recente c.m. Finanze n. 203/E/1994, tuttavia, contestando nel merito, sul punto, la pronuncia di Cassazione, afferma viceversa - con argomentazioni oggi unanimemente condivise - che l'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973 "[...] ha inteso ampliare l'area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento. In altri termini, per effetto della citata norma, lo status di sostituto d'imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se [...] l'adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna."

²⁶Art. 25 d.p.r. n. 600/1973; c. m. Finanze n. 203/E/1994.

CON DISTRAZIONE
ARCI

CON IVA
e RITENUTO
D'ACCONTO
AVVOCATO

Oggetto: Re: AMAT / AXA + altri - Corte d'Appello di Lecce, sez. di Taranto

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 09/11/2017 09:02

A: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Ciao Marilena,

in basso trovi i dati richiesti.

Per favore poi inviami copia della contabile del bonifico.

Grazie, buona giornata

Marco

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale (ovvero sede secondaria) per l'Italia, Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia.

Tel: +39 02.36.90.1 Fax: 02.36.90.1 Email: info.italy@aig.com

Rappresentanza Generale iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero 08037550962. Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale, partita IVA P.I. 08037550962.

Il giorno 9 novembre 2017 08:15, Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it> ha scritto:

Buongiorno,

in mattinata Vorremo fare il mandato di pagamento a favore della AIG EUROPE LIMITED, ma occorre avere la Partita Iva del fornitore
Marilena

Il 08/11/2017 18:31, Marco Barberio ha scritto:

In basso l'ultimo messaggio dell'avv. Antonini a cui avevo segnalato che l'IVA non era dovuta.

Ciao

Marco

Ns. Rif.: A-337

Egregio Collega,

In basso l'ultimo messaggio dell'avv. Antonini a cui avevo segnalato che l'IVA non era dovuta.
Ciao
Marco

Ns. Rif.: A-337

Egregio Collega,

confermo la ricezione del Suo cortese messaggio in calce e mi scuso per l'erronea indicazione in ordine al computo dell'IVA nell'ambito delle spese da rifondere, il cui importo, pertanto, è limitato ad Euro 4.000,00, oltre spese forfettarie 15% e CPA, e così complessivamente Euro **4.784,00.**

La prego, inoltre, di voler far indicare nella causale di pagamento anche il seguente numero di riferimento: FI0005828.

Oggetto: Re: AMAT / AXA + altri - Corte d'Appello di Lecce, sez. di Taranto

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 08/11/2017 17:08

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>, Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

In basso il messaggio mail con indicazione delle coordinate bancarie della Guido e Francesco Sangiorgio snc.

Il pagamento andrà fatto con riserva di impugnazione.

Cordialmente

Marco

Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto

CAUSA: AMAT SpA / AXA ASSICURAZIONI SpA / G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SpA. / GUIDO E FRANCESCO SANGIORGIO SNC

Sentenza n.350-2017

Egregio Collega,

come certamente a Lei noto, con sentenza n.350/2017 emessa a definizione del giudizio RG 236/14, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l'appello spiegato dalla Sua assistita, AMAT SpA, con condanna della stessa a rifondere alla nostra Cliente le spese di lite quantificate nel dispositivo in Euro 4.000,00, oltre spese forfetarie 15%, CPA e IVA come per legge (così complessivamente Euro 5.836,48).

Prima di assumere iniziative in sede esecutiva, restiamo in attesa di sapere se la Sua Cliente intenda provvedere spontaneamente al pagamento delle somme liquidate in favore di Guido e Francesco Sangiorgio Snc, nonché al pagamento dell'imposta di registro gravante sulla sentenza di primo grado.

A tal fine, su istruzione della mia Cliente indichiamo che il versamento delle spese liquidate in sentenza potrà essere effettuato in favore di AIG Europe Limited (Via Della Chiusa n.2, 20123 - Milano), assicuratore della responsabilità civile professionale di Guido e Francesco Sangiorgio Snc, alle seguenti coordinate bancarie:

Banca: CITIBANK N.A., Via dei Mercanti n.12, 20121 - Milano

Numero di conto corrente: 000114190047

IBAN: IT63A0356601600000114190047

SWIFT: CITIITMX

I miei saluti più cordiali.

Avv. Domenico Antonini

anche per il Prof. Avv. Alberto Monti